SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 settembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 agosto 2001.

Contributo finanziario al Centro nazionale di informazione e documentazione europea, costituito nella forma di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), di cui al regolamento CEE 2137/85, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative al Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione - d'intesa con le amministrazioni competenti - della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio, che stabilisce le condizioni, le modalità e gli effetti secondo cui sono costituiti i Gruppi europei di interesse economico (GEIE);

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, riguardante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) e, in particolare, l'art. 17 che delega al Governo italiano l'emanazione di norme necessarie per dare applicazione al predetto regolamento n. 2137/85;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1991, concernente norme per l'applicazione del regolamento sopracitato, ai sensi del richiamato art. 17 della legge n. 428/1990;

Vista la legge 23 giugno 2000, n. 178, relativa all'istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea, che autorizza il Governo italiano a stipulare un'intesa con la Commissione delle Comunità europee per istituire il predetto Centro nazionale nella forma di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) e stabilisce in L. 1.500.000.000 il limite massimo del finanziamento nazionale, a decorrere dall'anno 2000;

Considerato che il contratto istitutivo del predetto Centro nazionale sotto forma di GEIE è stato redatto solamente in data 29 marzo 2001 e che tale tardiva costituzione ha fatto sì che la somma destinata al finanziamento nazionale per l'anno 2000 andasse in economia;

Considerato che la Commissione europea ha, invece, inteso mantenere una parte del finanziamento comunitario 2000, ammontante a 400.000 euro, da aggiungere al normale finanziamento previsto per l'anno 2001;

Considerato che il contratto istitutivo di GEIE stabilisce «su base paritaria» la contribuzione finanziaria della Commissione europea e dello Stato italiano, membri fondatori del GEIE medesimo;

Ritenuto, pertanto, che al fine di non perdere le risorse comunitarie rese disponibili per l'anno 2000, è necessario assicurare la quota di finanziamento nazionale, ammontante sempre a 400.000 euro, corrispondenti a L. 774.508.000, ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la nota del Ministero degli affari esteri n. 181/2713 in data 14 giugno 2001;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 luglio 2001 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. È attribuito un finanziamento di 400.000 euro (L. 774.508.000) a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, in favore del Ministero degli affari esteri, quale contributo nazionale per l'anno 2000 al Centro nazionale di informazione e documentazione europea, costituito nella forma di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), citato in premessa.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base della richiesta inoltrata dal suddetto Ministero degli affari esteri.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2001
Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 207

01A10624

DECRETO 3 agosto 2001.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dei Programmi operativi inseriti nel Quadro Comunitario di Sostegno obiettivo 1, 2000-2006, per l'annualità 2000.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative al Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione - d'intesa con le amministrazioni competenti - della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio, n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1263/99 del Consiglio e n. 1257/99 del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative ai Fondi strutturali (FESR, FSE, SFOP, FEOGA);

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C (2000) 2050 del 1° agosto 2000 di approvazione del quadro comunitario di sostegno obiettivo 1, 2000-2006;

Viste le decisioni della Commissione delle Comunità europee - incluse nell'allegato *B* che costituisce parte integrante del presente decreto - con le quali sono stati approvati i programmi operativi delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e Molise, nonché le decisioni con cui sono stati approvati i programmi operativi nazionali scuola, sviluppo locale, ricerca, sicurezza, pesca e assistenza tecnica;

Considerato che non è stata ancora adottata la decisione relativa al programma operativo nazionale trasporti;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 139, che prevede, relativamente ai programmi operativi nazionali, che la copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ovvero da altre leggi di settore e per quanto riguarda, invece, i programmi operativi regionali, che la copertura finanziaria è posta a carico del predetto Fondo nella misura del 70 per cento della quota nazionale pubblica, rimanendo a carico delle regioni e/o degli enti locali la rimanente quota del 30 per cento;

Vista la delibera CIPE 22 giugno 2000, n. 60, con la quale è stato individuato, provvisoriamente, il tetto massimo del cofinanziamento statale per il settennio 2000-2006 in 27.659,171 miliardi di lire, pari a 14.284,769 Meuro;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, dei programmi operativi inseriti nel Q.C.S. obiettivo 1, a fronte di ciascun Fondo strutturale, per l'annualità 2000, determinato in euro 2.048.927.100 (L. 3.967.276.075.917);

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 luglio 2001 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale dei programmi operativi inseriti nel Q.C.S. obiettivo 1, citati in premessa, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari complessivamente a euro 2.048.927.100 (L. 3.967.276.075.917) per l'annualità 2000, così come specificato nella tabella (allegato *A*) che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le quote a fronte di ciascun Fondo strutturale sono erogate secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, richiamato in premessa, sulla base delle richieste inoltrate dalle autorità di pagamento.

3. Le regioni e le amministrazioni centrali titolari dei programmi adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al proprio programma ed effettuano i controlli di competenza.

4. Le regioni e le amministrazioni centrali titolari dei programmi inviano al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2001

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2001
Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 179

ALLEGATO A

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE *EX LEGE* N. 183/1987
DEI PROGRAMMI INSERITI NEL Q.C.S. OBIETTIVO 1 - 2000/2006 - ANNUALITÀ 2000

(importi in euro)

Programmi operativi	a fronte FESR	a fronte FEOGA	a fronte FSE	a fronte SFOP	TOTALE
Basilicata	27.435.000	11.971.000	7.639.000	—	47.045.000
Calabria	105.939.000	37.420.000	15.787.000	1.696.000	160.842.000
Campania	228.445.000	23.332.000	22.992.000	3.489.000	278.258.000
Molise	22.339.000	4.855.000	3.571.000	—	30.765.000
Puglia	145.321.400	15.107.400	27.752.900	2.381.400	190.563.100
Sardegna	105.696.000	37.025.000	32.308.000	2.485.000	177.514.000
Sicilia	252.494.000	54.102.000	29.570.000	3.749.000	339.915.000
TOTALE POR . . .	887.669.400	183.812.400	139.619.900	13.800.400	1.224.902.100
Scuola per lo sviluppo	19.160.000	—	17.508.000	—	36.668.000
Ricerca e sviluppo tec.	38.770.357	—	18.744.643	—	57.515.000
Sviluppo impr. locale	606.307.000	—	2.957.000	—	609.264.000
Sicurezza per lo sviluppo	78.518.000	—	2.502.000	—	81.020.000
Assistenza tecnica	10.685.000	—	16.073.000	—	26.758.000
Pesca	—	—	—	12.800.000	12.800.000
Trasporti (*)	—	—	—	—	—
TOTALE PON . . .	753.440.357	—	57.784.643	12.800.000	824.025.000
TOTALE GENERALE . . .	1.641.109.757	183.812.400	197.404.543	26.600.400	2.048.927.100

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE *EX LEGE* N. 183/1987
DEI PROGRAMMI INSERITI NEL Q.C.S. OBIETTIVO 1 - 2000/2006 - ANNUALITÀ 2000

(importi in lire)

Programmi operativi	a fronte FESR	a fronte FEOGA	a fronte FSE	a fronte SFOP	TOTALE
Basilicata	53.121.567.450	23.179.088.170	14.791.166.530	—	91.091.822.150
Calabria	205.126.507.530	72.455.223.400	30.567.894.490	3.283.913.920	311.433.539.340
Campania	442.331.200.150	45.177.051.640	44.518.719.840	6.755.646.030	538.782.617.660
Molise	43.254.335.530	9.400.590.850	6.914.420.170	—	59.569.346.550
Puglia	281.381.467.178	29.252.005.398	53.737.107.683	4.611.033.378	368.981.613.637
Sardegna	204.655.993.920	71.690.396.750	62.557.011.160	4.811.630.950	343.715.032.780
Sicilia	488.896.557.380	104.756.079.540	57.255.503.900	7.259.076.230	658.167.217.050
TOTALE POR . . .	1.718.767.629.138	355.910.435.748	270.341.823.773	26.721.300.508	2.371.741.189.167
Scuola per lo sviluppo	37.098.933.200	—	33.900.215.160	—	70.999.148.360
Ricerca e sviluppo tec.	75.069.879.148	—	36.294.689.902	—	111.364.569.050
Sviluppo imprenditoriale loc.	1.173.974.054.890	—	5.725.550.390	—	1.179.699.605.280
Sicurezza per lo sviluppo	152.032.047.860	—	4.844.547.540	—	156.876.595.400
Assistenza tecnica	20.689.044.950	—	31.121.667.710	—	51.810.712.660
Pesca	—	—	—	24.784.256.000	24.784.256.000
Trasporti (*)	—	—	—	—	—
TOTALE PON . . .	1.458.863.960.048	—	111.886.670.702	24.784.256.000	1.595.534.886.750
TOTALE GENERALE . . .	3.177.631.589.186	355.910.435.748	382.228.494.475	51.505.556.508	3.967.276.075.917

(*) Alla definizione delle quote di tale programma si provvederà con successivo decreto, dopo la relativa approvazione in sede comunitaria.

ALLEGATO B

Q.C.S. OBIETTIVO, 2000-2006 APPROVATO CON DECISIONE C (2000) 2050 DEL 1º AGOSTO 2000
DECISIONI DI APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI E NAZIONALI

Programmi operativi regionali	Decisioni
Basilicata	C (2000) 2372 del 22/08/00
Calabria	C (2000) 2345 del 08/08/00
Campania	C (2000) 2347 del 08/08/00
Molise	C (2000) 2371 del 08/08/00
Puglia	C (2000) 2349 del 08/08/00
Sardegna	C (2000) 2359 del 08/08/00
Sicilia	C (2000) 2346 del 08/08/00

Programmi operativi nazionali	Decisioni
Scuola per lo sviluppo	C (2000) 2064 del 22/08/00
Ricerca e sviluppo tecnologico	C (2000) 2343 del 08/08/00
Sviluppo imprenditoriale locale	C (2000) 2342 del 08/08/00
Sicurezza per lo sviluppo	C (2000) 2344 del 13/09/00
Pesca	C (2000) 3384 del 17/11/00
Assistenza tecnica	C (2000) 635 del 22/03/01
Trasporti (*)	

(*) Programma non ancora approvato in sede comunitaria.

01A10625

DECRETO 3 agosto 2001.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dei Programmi operativi inseriti nel Quadro Comunitario di Sostegno obiettivo 3, 2000-2006. Annualità 2000.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione — d'intesa con le amministrazioni competenti — della quota nazionale pubblica dei programmi cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, recante modifiche alle procedure finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Visti i regolamenti C.E.: numeri 1257-1260-1263/99 del Consiglio, numeri 1783-1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti le disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative ai fondi strutturali (FESR - FSE - SFOP - FEOGA);

Vista la decisione n. 1120 del 18 luglio 2000 della Commissione europea con la quale è stato approvato il quadro comunitario di sostegno relativo all'obiettivo 3;

Viste le decisioni della Commissione europea — incluse nell'allegato *B* che costituisce parte integrante del presente decreto — con le quali sono stati approvati i programmi operativi regionali e nazionali inseriti nel QCS obiettivo 3;

Vista la delibera CIPE del 5 novembre 1999 che approva il quadro finanziario programmatico dei programmi operativi inseriti nel QCS obiettivo 3 e che prevede la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica dei programmi operativi regionali a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 nella misura dell'80%, fermo restando a carico dei bilanci regionali la rimanente quota del 20%;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dei programmi operativi inseriti nel QCS obiettivo 3 per l'anno 2000, determinata in euro 540.098.756 (lire 1.045.777.018.280);

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministero del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 luglio 2001 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale delle azioni di Fondo sociale europeo relativo ai programmi operativi inseriti nel Q.C.S. obiettivo 3 - periodo 2000/2006, pari a euro 540.098.756 (lire 1.045.777.018.280), per l'anno 2000, è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, come da tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il predetto Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare gli importi stabiliti, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, richiamato in premessa, a seguito delle richieste inoltrate dalle autorità di pagamento.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

4. I titolari dei programmi operativi inviano al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/99.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2001

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2001
Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 180

TABELLA *A*

OBIETTIVO 3 2000-2006
COFINANZIAMENTO STATALE FONDO DI ROTAZIONE
ex lege n. 183/1987

Titolari P.O.	Annualità 2000	
	Lire	Euro
Abruzzo	46.912.784.092	24.228.431
Bolzano	22.970.944.954	11.863.503
Emila-Romagna	147.906.439.307	76.387.301
Friuli-Venezia Giulia	42.874.274.773	22.142.715
Lazio	104.918.548.083	54.185.908
Liguria	43.101.505.739	22.260.070
Lombardia	176.279.271.630	91.040.646
Marche	33.661.107.114	17.384.511
Piemonte	118.655.667.313	61.280.538
Toscana	78.497.830.257	40.540.746
Trento	26.678.934.920	13.778.520
Umbria	26.885.507.822	13.885.206
Valle d'Aosta	10.896.738.934	5.627.696
Veneto	100.983.327.151	52.153.536
TOTALE POR. . .	*981.222.882.090*	*506.759.327*
Azioni di sistema	64.554.136.190	33.339.429
TOTALE GENERALE . . .	1.045.777.018.280	540.098.756

ALLEGATO *B*

QUADRO COMUNITARIO DI SOSTEGNO 2000-2006 OBIETTIVO 3
approvato con Dec. C (2000) 1120 del 18 luglio 2001

Decisioni di approvazione dei P.O. regionali e del P.O. nazionale

Programmi operativi regionali	Decisioni
Valle d'Aosta	C (2000) 2067 del 21/09/00
Piemonte	C (2000) 2068 del 21/09/00
Lombardia	C (2000) 2070 del 21/09/00
Provincia autonoma di Trento	C (2000) 2073 del 21/09/00
Provincia autonoma di Bolzano	C (2000) 2074 del 21/09/00
Friuli-Venezia Giulia	C (2000) 2076 del 21/09/00
Veneto	C (2000) 2071 del 21/09/00
Liguria	C (2000) 2072 del 21/09/00
Emilia-Romagna	C (2000) 2066 del 21/09/00
Toscana	C (2000) 2075 del 21/09/00
Umbria	C (2000) 2065 del 31/08/00
Marche	C (2000) 2077 del 21/09/00
Abruzzo	C (2000) 2080 del 21/09/00
Lazio	C (2000) 2078 del 21/09/00

Programma operativo nazionale	Decisione
M.L. Azioni di sistema	C (2000) 2079 del 21/09/00

01A10626

DECRETO 3 agosto 2001.

Integrazione e assestamento al cofinanziamento nazionale Ducop obiettivo 4 programmazione 1994/1999, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visti i regolamenti CEE numeri 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93 e 2085/93;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione — d'intesa con le amministrazioni competenti — della quota nazionale pubblica dei programmi cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visto il documento unico di programmazione 1994/1999 dell'obiettivo 4, approvato dall'Unione europea con decisione C(94) 3152 del 2 dicembre 1994;

Viste le determinazioni assunte in ambito comitati di sorveglianza obiettivo 4 del 24 giugno 1997, 10 dicembre 1998 e 16 marzo 1999 riguardanti rispettivamente l'attribuzione del deflatore 95/97 e l'approvazione della c.d. riprogrammazione sostanziale;

Viste le conseguenti decisioni della Commissione europea 0(97)2189 del 6 agosto 1997 e C(99)1216 del 1° giugno 1999;

Viste le delibere CIPE 21 marzo 1997 e 6 maggio 1998 «Definizione, coordinamento e finanziamento del

programma degli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso del Fondo sociale europeo» rispettivamente per gli anni 1997-1998 e 1999;

Considerato che si rende necessario assicurare il cofinanziamento di quota nazionale pari a meuro 9,678 (lire 18,739 mld.), a fronte delle maggiori risorse rese disponibili dalla Commissione europea per l'indicizzazione annualità 1995-96-97 (decisione C(97)2189 del 6 agosto 1997) pari a meuro 7,918 (lire 15,332 mld.), fermo restando l'avvenuto impegno al 31 dicembre 1999 di dette risorse;

Considerato altresì che occorre rideterminare gli stanziamenti dei sottoprogrammi delle amministrazioni interessate, in relazione alla riprogrammazione sostanziale approvata nei predetti comitati di sorveglianza per il Docup obiettivo 4, oggetto della richiamata decisione C(99)1216 del 1° giugno 1999 per un ammontare complessivo di meuro 23,512, dei quali meuro 10,581 di FSE e meuro 12,932 di quota nazionale (di cui meuro 7,048 di quota statale);

Vista la richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 35734 del 28 giugno 2001;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministero del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 luglio 2001 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Le risorse finanziarie per il cofinanziamento statale dell'indicizzazione del Docup obiettivo 4 per gli anni 1995/1996 e 1997, pari a meuro 5,583 (lire 10,810 mld.) sono assicurate dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, come da tabella allegata *A*.

2. Le risorse finanziarie per il cofinanziamento statale dell'integrazione al piano finanziario conseguente alla riprogrammazione sostanziale del Docup obiettivo 4 1994/1999 pari a meuro 7,048 (lire 13,647 mld.), già a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, sono rivenienti dai tagli conseguenti a detta riprogrammazione, come da allegata tabella *B*.

3. La quota di cui al punto 1 a carico del Fondo di rotazione, viene erogata, secondo la richiamata normativa, a seguito delle richieste inoltrate dai titolari dei sottoprogrammi.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2001

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 181

TABELLA *A*

OBIETTIVO 4 1994-99

Deflatore 1995-1996-1997

(importi in meuro)

Titolare P.O.	Costo totale	F.S.E.	L. 183/1987	Regioni	Privati	Tot. Cof. Naz.
Valle d'Aosta	0,915	0,412	0,248	0,062	0,193	0,503
Bolzano	3,115	1,402	1,020	0,255	0,438	1,713
Emilia-Romagna	13,567	6,105	4,314	1,079	2,069	7,462
TOTALE . . .	17,596	7,918	5,583	1,396	2,700	9,678

(importi in migliaia di lire)

Titolare P.O.	Costo totale	F.S.E.	L. 183/1987	Regioni	Privati	Tot. Cof. Naz.
Valle d'Aosta	1.771	797	481	120	373	974
Bolzano	6.032	2.714	1.976	494	848	3.318
Emilia-Romagna	26.268	11.821	8.353	2.088	4.006	14.447
TOTALE . . .	34.071	15.332	10.810	2.702	5.227	18.739

TABELLA *B*

OBIETTIVO 4 1994-99

Integrazioni e tagli
a seguito C.d.S. dicembre 1998/marzo 1999

Integrazioni

(importi in meuro)

Titolare P.O.	Costo totale	F.S.E.	L. 183/1987	Regioni	Privati	Tot. Cof. Naz.
Valle d'Aosta	0,545	0,245	0,153	0,038	0,109	0,300
Piemonte	7,804	3,512	2,597	0,649	1,045	4,292
Trento	1,491	0,671	0,357	0,089	0,373	0,820
Bolzano	2,246	1,011	0,826	0,207	0,202	1,235
Emilia-Romagna	11,427	5,142	3,114	0,778	2,392	6,285
TOTALE . . .	23,512	10,581	7,048	1,762	4,122	12,932

Tagli

Titolare P.O.	Costo totale	F.S.E.	L. 183/1987	Regioni	Privati	Tot. Cof. Naz.
Toscana	– 3,121	– 1,404	– 0,958	– 0,240	– 0,519	– 1,716
Abruzzo	– 0,410	– 0,185	– 0,181	– 0,045	—	– 0,226
Lazio	– 17,449	– 7,852	– 5,605	– 1,401	– 2,591	– 9,597
M.L. Az. Inn.	– 2,532	– 1,140	– 0,886	—	– 0,506	– 1,393
TOTALE . . .	– 23,512	– 10,581	– 7,630	– 1,686	– 3,616	– 12,932

Integrazioni

(importi in migliaia di lire)

Titolare P.O.	Costo totale	F.S.E.	L. 183/1987	Regioni	Privati	Tot. Cof. Naz.
Valle d'Aosta	1.056	475	296	74	211	581
Piemonte	15.110	6.799	5.029	1.257	2.024	8.310
Trento	2.887	1.299	692	173	723	1.588
Bolzano	4.349	1.957	1.600	400	392	2.392
Emilia-Romagna	22.125	9.956	6.029	1.507	4.632	12.169
TOTALE . . .	45.526	20.487	13.647	3.412	7.981	25.040

Tagli

Titolare P.O.	Costo totale	F.S.E.	L. 183/1987	Regioni	Privati	Tot. Cof. Naz.
Toscana	– 6.042	– 2.719	– 1.855	– 464	– 1.004	– 3.323
Abruzzo	– 794	– 357	– 350	– 87	—	– 437
Lazio	– 33.787	– 15.204	– 10.853	– 2.713	– 5.016	– 18.583
M.L. Az. Inn.	– 4.903	– 2.206	– 1.716	—	– 981	– 2.697
TOTALE . . .	– 45.526	– 20.487	– 14.774	– 3.264	– 7.001	– 25.040

01A10627

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ivanciu Cocolos Nicoleta del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ivanciu Cocolos Nicoleta ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent Medical Generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent Medical Generalist conseguito nell'anno 1995 presso la scuola post-liceale sanitaria «Carol Davila», filiale «Hippocrate», di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Ivanciu Cocolos Nicoleta nata a Medgidia (Romania) il giorno 16 agosto 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ivanciu Cocolos Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10655

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento al sig. Cupi Paulin del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Cupi Paulin ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito il 10 aprile 2000 presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dal sig. Cupi Paulin, nato a Kacinare Mir. (Albania) il giorno 14 maggio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Cupi Paulin è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10556

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mitri Elisabeta del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mitri Elisabeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito il 10 aprile 2000 presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dalla sig.ra Mitri Elisabeta, nata a Fier (Albania) il giorno 30 agosto 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mitri Elisabeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10557

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Lecka Ola del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lecka Ola ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dalla sig.ra Lecka Ola, nata a Tirana (Albania) il giorno 7 marzo 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lecka Ola è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10558

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Aiojoaei Luminita del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Aiojoaei Luminita ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la scuola post-liceale sanitaria «Sf. Josif» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Aiojoaei Luminita, nata a Oteleni (Romania) il giorno 23 gennaio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Aiojoaei Luminita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10559

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Nepravishta Anila del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nepravishta Anila ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito il 10 aprile 2000 presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dalla sig.ra Nepravishta Anila, nata a Kucove (Albania) il giorno 21 settembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nepravishta Anila è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10560

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Boldescu Mormeci Mihaela del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Boldescu Mormeci Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent pediatrie conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali

si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent pediatrie conseguito nell'anno 1999 presso la scuola post-liceale sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi (Romania) dalla sig.ra Boldescu Mormeci Mihaela, nata a Pascani (Romania) il giorno 3 dicembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Boldescu Mormeci Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10561

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Lleshi Liza del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lleshi Liza ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito il 10 aprile 2000 presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dalla sig.ra Lleshi Liza, nata a Mirdite (Albania) il giorno 2 gennaio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lleshi Liza è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10562

ORDINANZA 18 settembre 2001.

Tenori massimi tollerabili di idrocarburi policiclici aromatici nell'olio di sansa di oliva e nell'olio di sansa di oliva raffinato.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento CEE n. 315 del Consiglio dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, ed in particolare l'art. 3;

Visto che i controlli effettuati sia a livello comunitario che nazionale hanno evidenziato la presenza, nell'olio di sansa di oliva, di idrocarburi policiclici aromatici;

Rilevato inoltre che anche l'olio di sansa di oliva raffinato può trovare impiego, quale ingrediente, nell'industria alimentare;

Considerato che occorre adottare, ai fini della tutela della salute pubblica, misure sanitarie cautelari;

Ritenuto pertanto, di dover fissare con urgenza in via cautelativa tenori massimi tollerabili di idrocarburi policiclici aromatici nell'olio di sansa di oliva e nell'olio di sansa di oliva raffinato;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 5 settembre 2001;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la direttiva 98/34/CE, ed in particolare l'art. 9, paragrafo 7;

Considerato che i richiamati motivi di urgenza non consentono la preventiva notifica alla Commissione dell'Unione europea della presente norma;

Ordina:

Art. 1.

1. Il tenore massimo tollerabile, per ciascuno degli idrocarburi policiclici aromatici di seguito riportati, nell'olio di sansa di oliva e nell'olio di sansa di oliva raffinato non deve essere superiore a due microgrammi per chilogrammo:

benzo(a)pirene;

benzo(e)pirene;

benzo(a)antracene;

benzo(b)fluorantene;

benzo(k)fluorantene;

dibenzo(a,h)antracene;

benzo(g,h,i)perilene;

indeno(1,2,3-c,d)pirene.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la somma dei tenori tollerabili degli idrocarburi policiclici aromatici sopra indicati non può superare il valore di cinque microgrammi per chilogrammo.

3. Le risultanze degli accertamenti effettuati nell'ambito dell'attività di vigilanza per assicurare la conformità dei prodotti di cui al comma 1 ai tenori di idrocarburi policiclici aromatici fissati dalla presente ordinanza devono essere trasmesse dalle aziende sanitarie locali alle regioni e alle province autonome territorialmente competenti e al Ministero della salute, direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 18 settembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

01A10630

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 maggio 2001.

Modifica al decreto 24 giugno 1997 relativo alle norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la direttiva del Consiglio n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968, che auspica una progressiva scomparsa dei materiali di moltiplicazione della categoria standard in ragione della loro qualità inferiore rispetto a quelli appartenenti alle categorie base e certificato;

Visto l'art. 12, comma 2, della stessa direttiva n. 68/193/CEE, che prevede la possibilità per gli Stati membri, ove non siano già state emanate analoghe prescrizioni comunitarie, che a partire da una determinata data i materiali di moltiplicazione della vite di certe varietà siano commercializzati solo come «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati»;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 2 ottobre 1997, relativo alla definizione di norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto;

Considerato che la proposta di modifica della direttiva n. 68/193/CEE in discussione presso il Consiglio U.E. prevede la commercializzazione dei soli materiali di moltiplicazione della vite appartenenti alle categorie «base» e «certificato» a partire dal 1° gennaio 2005;

Considerato che le organizzazioni vivaistiche hanno esplicitamente richiesto la proroga dei termini previsti dal suddetto decreto 24 giugno 1997;

Considerato che non esiste una generale disponibilità di materiale di moltiplicazione della categoria certificato tale da soddisfare i fabbisogni interni per una serie di varietà di viti portinnesto iscritte al Catalogo nazio-

nale delle varietà di vite, istituito a norma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969;

Ravvisata l'opportunità di prevedere un ulteriore periodo di tempo di produzione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione viticolo appartenente alla categoria standard almeno fino al 30 giugno 2003;

Considerato che il Comitato nazionale per le varietà di vite ha esaminato la proposta di adozione del provvedimento in questione nella seduta del 19 aprile 2001, esprimendo parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

Per le ragioni indicate in premessa il decreto ministeriale 24 giugno 1997 viene modificato come di seguito specificato:

all'art. 1 la data «1° gennaio 2002» viene sostituita con la data «1° luglio 2003»;

all'art. 2 la data «30 giugno 2001» viene sostituita con la data «30 giugno 2003»;

all'art. 3 la data «1° gennaio 2002» viene sostituita con la data «30 giugno 2003».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 144.

01A10581

DECRETO 30 luglio 2001.

Interruzione tecnica dell'attività di pesca per l'anno 2001.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963 del 1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca, ed il regolamento (CE) n. 2792 del Consiglio del 17 dicembre 1999, recante modalità attuative di dette azioni;

Vista la decisione della Commissione n. 2000/279/CE del 30 marzo 2000 recante obiettivi al dicembre 2001 per la flotta peschereccia italiana;

Visto il VI piano triennale 2000-2002 della pesca e dell'acquacoltura approvato dal CIPE nella seduta del 25 maggio 2000 ed adottato con decreto ministeriale in pari data (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2000);

Ritenuto opportuno avviare la programmazione triennale dal 2002, assicurando per l'anno 2001 continuità ad alcune modalità attuative emanate per le interruzioni tecniche nell'anno 2000;

Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 9 luglio 2001;

Sentite le Commissioni consultive locali;

Ritenuto che, per i compartimenti da Imperia a Taranto, l'obbligatorietà dell'interruzione tecnica non possa essere disposta nel compartimento in cui siano iscritte meno di cinque unità abilitate all'esercizio della pesca a strascico e/o volante;

Ritenuto, altresì, che la facoltatività/obbligatorietà dell'interruzione tecnica debba essere riferita a tutte le imbarcazioni autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e/o volante;

Ravvisata l'opportunità di intervenire con urgenza, attesa l'imminenza della data fissata per l'inizio dell'interruzione tecnica dell'attività di pesca;

Decreta:

TITOLO I

INTERRUZIONE TECNICA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PER L'ANNO 2001

Art. 1.

1. Per l'anno 2001, al fine di preservare le risorse alieutiche nei periodi di riproduzione e consentirne il ripopolamento, è disposta, per le navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi di cui all'art. 2 ed autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e/o volante, l'interruzione tecnica per trenta giorni consecutivi dell'attività di pesca nei periodi e con le modalità indicati nel presente provvedimento.

2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna l'attuazione dell'interruzione tecnica della pesca è disciplinato dalle rispettive legislazioni regionali e le eventuali misure sociali d'accompagnamento sono a carico dei relativi bilanci.

Art. 2.

1. I trenta giorni consecutivi di interruzione tecnica obbligatoria, in relazione al compartimento marittimo d'iscrizione, sono di seguito indicati:

a) Civitavecchia, Roma e Gaeta: 27 agosto - 25 settembre;

b) Torre del Greco, Castellammare di Stabia e Salerno: 15 settembre - 14 ottobre;

c) Gioia Tauro: 1° settembre - 30 settembre;

d) Taranto: 15 settembre - 14 ottobre;

e) Gallipoli: 15 settembre - 14 ottobre;

f) Brindisi, Bari, Molfetta, Manfredonia, Termoli, Pescara, San Benedetto del Tronto, Ancona, Rimini, Ravenna, Chioggia, Venezia, Monfalcone e Trieste: 1° agosto - 30 agosto.

2. Nei compartimenti marittimi di cui al comma 1 è vietato, pena la sospensione della licenza di pesca per un periodo di trenta giorni, l'esercizio dell'attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante alle navi provenienti da altri compartimenti marittimi per la durata di sessanta giorni a decorrere dal primo giorno di interruzione tecnica.

Art. 3.

1. Le navi autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, che per consuetudine esercitano la pesca dei gamberi di profondità nello Ionio e nel Tirreno, sono tenute ad effettuare l'interruzione tecnica obbligatoria nel periodo previsto all'art. 2, comma 1, per il compartimento marittimo di competenza del porto in cui le navi stesse fanno base logistica.

Art. 4.

1. Nei compartimenti marittimi, ove è disposta l'interruzione tecnica per le navi a strascico e/o volante, è consentito l'esercizio della pesca con gli altri sistemi autorizzati sulla licenza, previo sbarco delle attrezzature a strascico e/o volante per sessanta giorni a decorrere dal primo giorno di interruzione tecnica, con conseguente non applicabilità dei benefici economici previsti dal presente provvedimento.

Art. 5.

1. Durante il periodo di interruzione tecnica è consentita, senza disarmo della nave, l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza.

2. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo la nave può, durante il periodo di interruzione tecnica, raggiungere il luogo in cui saranno effettuate le operazioni stesse, così come attestate da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale è stata iniziata l'interruzione tecnica.

3. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove sono da realizzare le operazioni indicate nel comma 1.

TITOLO II

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 6.

1. A cura dell'armatore devono essere depositati presso l'ufficio marittimo di iscrizione dell'unità, entro il giorno di inizio del periodo di interruzione tecnica, la licenza di pesca ed il libretto carburanti.

2. Per le navi che per consuetudine operano in un porto diverso da quello di iscrizione, l'autorità marittima, presso cui sono stati depositati i predetti documenti di bordo, comunica all'ufficio marittimo di iscrizione, entro cinque giorni dall'inizio dell'interruzione tecnica, gli estremi di individuazione della nave e la data di inizio dell'interruzione medesima.

3. Effettuata la consegna dei documenti di bordo ai sensi dei commi 1 e 2, la nave non può essere trasferita in altro porto, ad esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 2.

TITOLO III

DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE

Art. 7.

1. La pesca a strascico e/o volante è vietata in tutti i compartimenti marittimi nei giorni di sabato, domenica e festivi indipendentemente dalle interruzioni tecniche. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

TITOLO IV

MISURE SOCIALI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE INTERRUZIONI TECNICHE

Art. 8.

1. Per l'interruzione tecnica, attuata secondo le modalità di cui al presente decreto, sono corrisposte le misure sociali di accompagnamento consistenti in:

a) minimo monetario garantito a ciascun marittimo, che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica;

b) oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera *a)* all'armatore, per il versamento da parte del medesimo ai pertinenti istituti previdenziali ed assistenziali.

2. L'interruzione tecnica effettuata dalle unità iscritte nei compartimenti marittimi non inclusi nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1, non comporta il riconoscimento della misura sociale di cui al comma precedente.

Art. 9.

1. Al fine di conseguire la corresponsione delle somme rispettivamente spettanti, l'armatore ed i membri dell'equipaggio presentano all'ufficio marittimo di iscrizione della nave distinte domande, utilizzando esclusivamente gli schemi in allegato *A* e *B.* Le domande, pena la dichiarazione di irricevibilità e la conseguente non ammissione alla misura sociale,

devono pervenire entro venti giorni dalla data di conclusione dell'interruzione tecnica prevista dall'art. 2, comma 1, per il compartimento d'iscrizione dell'imbarcazione.

2. I membri dell'equipaggio possono presentare la domanda di cui al precedente comma:

a) personalmente (secondo lo schema in allegato *B1);*

b) limitatamente ai propri soci, tramite le cooperative di pesca o loro consorzi (secondo lo schema in allegato *B2);*

c) tramite il rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (secondo lo schema in allegato *B3).*

Art. 10.

1. I benefici economici connessi alle misure sociali di cui all'art. 8 sono corrisposti a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

a) la nave sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti;

b) la nave sia abilitata, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio della pesca a strascico e/o volante;

c) l'armatore sia iscritto nei registri delle imprese di pesca ed abbia osservato tutte le previsioni e condizioni stabilite ai fini dell'interruzione tecnica.

Art. 11.

1. Lo sbarco dei membri dell'equipaggio nel periodo di interruzione, salvo il caso di cui al comma 2, comporta la non erogazione all'armatore degli oneri previdenziali ed assistenziali.

2. Nel caso di sbarco volontario o di forza maggiore durante l'interruzione tecnica i benefici economici al marittimo ed all'armatore sono corrisposti in relazione al numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione.

3. Nessun beneficio economico di cui all'art. 8 è corrisposto nel caso di imbarco, durante il periodo di interruzione, di un marittimo aggiuntivo a quelli risultanti imbarcati alla data d'inizio dell'interruzione, fatti salvi i casi di reimbarco di marittimi sbarcati per malattia, infortunio o servizio militare. In tal caso, i benefici economici al marittimo e all'armatore sono corrisposti in relazione al numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione.

4. Nel caso di sbarco per malattia o infortunio si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro vigente.

Art. 12.

1. I benefici economici connessi alle misure sociali di cui all'art. 8, liquidati a mezzo di ordine di pagamento emesso dal capo del compartimento marittimo sulla base di prospetti di liquidazione di cui agli allegati *C* e *D*, con l'arrotondamento alle cinquecento lire inferiori, sono corrisposti rispettivamente:

a ciascun marittimo imbarcato, per quanto concerne il minimo monetario garantito di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*;

all'armatore, per quanto riguarda gli oneri previdenziali e assistenziali di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*, per il versamento ai pertinenti istituti previdenziali e assistenziali.

2. Il capo del compartimento marittimo emette ordini di pagamento singoli o cumulativi secondo le richieste degli interessati. Nel caso di pagamento cumulativo, i soggetti giuridici di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, devono provvedere, entro sette giorni dalla data di disponibilità delle somme, al pagamento agli interessati delle somme ad essi singolarmente spettanti, dandone comunicazione alla competente capitaneria di porto. Per quanto riguarda la modalità di pagamento di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)*, la capitaneria di porto provvede al pagamento ai singoli interessati per l'importo al netto della quota associativa sindacale e al pagamento in un'unica soluzione dell'importo corrispondente alla sommatoria delle singole quote associative sindacali in favore di ciascuna organizzazione sindacale nazionale.

3. Gli ordini di pagamento di cui ai commi 1 e 2 sono disposti a mezzo di accreditamento in conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente.

Art. 13.

1. Avverso i provvedimenti adottati dai comandanti delle capitanerie di porto, oltre agli altri rimedi giurisdizionali è ammesso, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ricorso gerarchico al direttore generale per la pesca e l'acquacoltura.

Il presente decreto, inviato all'organo di controllo per la sua registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2001

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO *A*

Alla Capitaneria di Porto di ....

La sottoscritta ditta .... con sede in ....
via ....
codice fiscale .... e partita I.V.A. n. ....
iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di ....
armatrice del M/p .... numero UE ....
numero di matricola .... del R.N.M.G. di ....
....

Dichiara, ai sensi delle leggi n. 15/1968 e n. 127/1997 e ai fini dell'interruzione tecnica dal ..../........../2001 al ..../......... 2001:

di possedere i requisiti di cui all'art. 10 del decreto ministeriale concernente le misure sociali d'accompagnamento dell'interruzione tecnica;

di impegnarsi a versare, alle scadenze previste di legge, gli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per i membri dell'equipaggio.

La sottoscritta ditta dichiara altresì che alla data di inizio dell'interruzione tecnica risultavano imbarcati i sottoindicati marittimi per i quali chiede il rimborso limitatamente al periodo d'interruzione tecnica, dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali (*).

Cognome e nome	Codice fiscale	Lire
a)		
b)		
c)		

La sottoscritta ditta chiede altresì che le predette somme vengano accreditate sul conto corrente n. ....
intestato a .... presso la banca ....sede di ....
codice ABI .... codice CAB .... (**).

La sottoscritta ditta consente, inoltre, ai sensi della legge n. 675/1996, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art. 22 della legge medesima, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, ... /............ /2001

Firma ....

Visto, si attesta che il predetto motopeschereccio ha dato inizio all'interruzione tecnica in data ..../........../2001 e che i predetti marittimi erano regolarmente imbarcati.

Lì, ... /............ /2001

Timbro e firma
dell'autorità marittima
....

(*) L'armatore, se membro dell'equipaggio, deve indicare il suo nominativo anche nell'elenco degli imbarcati.

(**) Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accreditamento.

ALLEGATO *B1*

Alla Capitaneria di Porto di ....

Il sottoscritto (cognome e nome) ....
nato a .... provincia di .... il ..../........../...........
codice fiscale (da indicare obbligatoriamente) ....
imbarcato sul M/p .... numero UE ....
iscritto al numero di matricola .... del R.N.M.G. di ....
chiede, in relazione a n. .... giorni di effettivo imbarco che maturerà nel periodo di interruzione tecnica, la corresponsione del minimo monetario garantito ammontante a complessive lire (*) ....

Il sottoscritto (cognome e nome) ....
chiede altresì che la predetta somma venga accreditata sul conto corrente n. .... intestato a ....
presso la banca .... sede di ....
codice ABI .... codice CAB .... (**).

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi della legge n. 675/1996, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art. 22 della legge medesima, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, .../............ 2001

Firma ....

(*) Arrotondate alle cinquecento lire inferiori.

(**) Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accreditamento.

ALLEGATO *B2*

Alla Capitaneria di Porto di ....

Per il tramite di (*) ....

Il sottoscritto (cognome e nome) ....
nato a .... provincia di .... il ..../........../2001
codice fiscale (da indicare obbligatoriamente) ....
imbarcato sul M/p .... numero UE ....
iscritto al numero di matricola .... del R.N.M.G. di ....
chiede, in relazione a n. .... giorni di effettivo imbarco che maturerà nel periodo di interruzione tecnica, la corresponsione del minimo monetario garantito ammontante a complessive lire (**) ....

Il sottoscritto (cognome e nome) ....
chiede altresì che la predetta somma venga accreditata sul conto corrente n. .... intestato a ....
presso la banca .... sede di ....
codice ABI .... codice CAB .... (***)

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi della legge n. 675/1996, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art. 22 della legge medesima, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, ... /............ /2001

Firma ....

(*) Indicare la cooperativa di pesca o il consorzio scelto come tramite per la presentazione dell'istanza.

(**) Arrotondate alle cinquecento lire inferiori.

(***) Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accreditamento.

ALLEGATO *B3*

Alla Capitaneria di Porto di ....

Per il tramite di (*) ....

Il sottoscritto (cognome e nome) ....
nato a .... provincia di .... il ..../........../...........
codice fiscale (da indicare obbligatoriamente) ....
imbarcato sul M/p .... numero UE ....
iscritto al numero di matricola .... del R.N.M.G. di ....
chiede, in relazione a n. .... giorni di effettivo imbarco che maturerà nel periodo di interruzione tecnica, la corresponsione del minimo monetario garantito ammontante a complessive lire (**) ....

Mandato di assistenza e rappresentanza.

Il sottoscritto (cognome e nome) ....
delega il patronato ....
a rappresentarlo ed assisterlo gratuitamente per lo svolgimento della pratica relativa alle misure sociali d'accompagnamento all'interruzione tecnica della pesca. Inoltre, avendo ricevuto, a norma dell'art. 10 della legge n. 675/1996, l'informativa sul «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art. 22 della legge medesima, consente il loro «trattamento» per il conseguimento delle finalità del presente mandato e degli scopi statutari del patronato.

Modalità di pagamento (***)

Assegno circolare ....

Accredito sul conto corrente bancario ....

Accredito sul libretto di risparmio ....

Accredito sul conto corrente postale ....

Delega per la trattenuta delle quote sindacali.

Il sottoscritto (cognome e nome) ....
autorizza la Capitaneria di Porto di ....
ad effettuare sulla somma spettante a titolo di minimo monetario garantito in base alla domanda di corresponsione delle misure sociali d'accompagnamento all'interruzione tecnica della pesca la trattenuta di lire ....
a titolo di quota associativa da versare alla seguente organizzazione sindacale ....

Inoltre, avendo ricevuto, a norma dell'art. 10 delle legge n. 675/1996, l'informativa sul trattamento dei propri dati personali, consente il loro «trattamento» per le finalità del presente mandato e degli scopi statutari del patronato.

Lì, ... /............ /2001

Firma ....

Timbro del patronato e firma dell'operatore autorizzato a ricevere il mandato ....

Timbro e firma dell'organizzazione sindacale ....

(*) Indicare l'ente di patronato scelto come tramite per la presentazione dell'istanza.
(**) Arrotondate alle cinquecento lire inferiori.
(***) Specificare, in corrispondenza della modalità di pagamento prescelta, i dati necessari per l'esecuzione dell'operazione di accreditamento.

ALLEGATO *C*

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE (*)

Alla Capitaneria di Porto di ....

M/p .... numero UE ....
iscritto al numero di matricola .... del R.N.M.G. di ....
abilitato alla pesca con sistema .... ditta armatrice ....

Vista la domanda presentata in data ..../........../2001 dal sig. ....
imbarcato con la qualifica di .... ,
accertato che risultano osservate tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente ai fini dell'erogazione delle misure sociali di accompagnamento, si dispone la corresponsione al marittimo sotto indicato del minimo monetario garantito dovuto in relazione ai giorni di imbarco sulla nave predetta nel periodo di interruzione tecnica della pesca dal ..../........../2001 al ..../........../2001.

Il totale complessivo arrotondato da erogare è pari a lire .... al netto del bollo di quietanza.

Cognome e nome ....
nato a .... provincia di .... il ..../........../2001
residente a ....
via ....
codice fiscale n. ....

Si dispone il pagamento del predetto importo per il quale sul capitolo .... anno finanziario ....
viene emesso l'ordinativo di pagamento n. ....
in data ..../........../2001 di lire ....
sull'ordine di accreditamento n. .... del ..../........../2001
a nome del sig. ....

L'ufficiale di cassa
....

Il comandante
....

(*) Il presente modello di prospetto di liquidazione del minimo monetario garantito verrà adeguato dall'Autorità marittima competente nel caso in cui il marittimo abbia presentato la domanda tramite i soggetti di cui all'art. 9, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del presente decreto ministeriale.

ALLEGATO *D*

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

Capitaneria di Porto di ....

M/p .... numero UE ....
iscritto al numero di matricola .... del R.N.M.G. di ....
abilitato alla pesca con sistema ....

Armatore/società armatrice:

Cognome e nome ....
nato a .... provincia di .... il ..../........../...........
Ragione sociale ....
via ....
codice fiscale .... e partita IVA n. ....

Vista la domanda presentata dalla ditta armatrice suindicata in data ..../........../2001;

Accertato che risultano osservate tutte le condizioni stabilite, ai fini dell'erogazione delle misure sociali di accompagnamento all'interruzione della pesca prevista nel periodo dal ..../........../2001 al ..../........../2001 dalla normativa vigente in materia.

Si dispone la corresponsione degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per n. .... membri di equipaggio pari a lire ....

Il totale complessivo arrotondato da erogare è pari a lire .... al netto del bollo di quietanza.

Si dispone il pagamento del predetto importo per il quale, sul capitolo .... anno finanziario ....
viene emesso l'ordinativo di pagamento n. .... in data ..../........../2001 di lire ....
sull'ordine di accreditamento n. .... del ..../........../2001.

L'ufficiale di cassa
....

Il comandante
....

01A10602

DECRETO 10 settembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole

e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001 nella provincia di Foggia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Foggia:

siccità dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)*, nel territorio dei comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Candela, Carapelle, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Castelluccio de' Sauri, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Cerignola, Deliceto, Foggia, Monteleone di Puglia, Ordona, Panni, Pietramontecorvino, Rocchetta Sant'Antonio, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sant'Agata di Puglia, Stornara, Stornarella, Trinitapoli.

Il presente decreto sarà, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A10603

DECRETO 10 settembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pavia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 198l, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declararoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 17 giugno 2001 nella provincia di Pavia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pavia:

grandinate del 17 giugno 2001, provvidenze di cui all'art. 3 comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Lungavilla, Montebello della Battaglia, Pizzale, Voghera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A10604

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 settembre 2001.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione dello Smith College, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante dello Smith College;

Rilevato che lo Smith College ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Firenze, piazza della Signoria, 4A - 50122 Firenze;

Considerato che lo Smith College è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante alla sig.ra Ruth H. Constantine nata a Washington il 22 agosto 1952;

Considerato che lo Smith College aveva ottenuto il riconoscimento per l'esenzione fiscale con decreto ministeriale 1° marzo 1990;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione dello Smith College avente sede in Firenze, piazza della Signoria, 4A - 50122 Firenze.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis* della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2001

Il Ministro: MORATTI

01A10578

DECRETO 3 settembre 2001.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione della Temple University of Commonwealth system of higher education, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della Temple University of the Commonwealth system of higher education;

Rilevato che la Temple University of the Commonwealth system of higher education ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 15;

Considerato che la Temple University of the Commonwealth system of higher education è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante al sig. Kim David Strommen, nato a Mitchell (South Dakota) il 3 ottobre 1947;

Considerato che la Temple University of the Commonwealth system of higher education aveva ottenuto il riconoscimento per l'esenzione fiscale con decreto ministeriale 1° marzo 1990;

Visto il parere favorevole del Ministero degli affari esteri;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della Temple University of the Commonwealth system of higher education avente sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 15 - 00196 Roma.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis* della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2001

Il Ministro: MORATTI

01A10579

DECRETO 3 settembre 2001.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione della Florida State University, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della Florida State University;

Rilevato che la Florida State University ha deliberato di aprire in Italia una filiazione denominata Florida State University Florence Program in Firenze, Borgo degli Albizi, 15 - 50122 Firenze;

Considerato che la Florida State University è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante al sig. Victor Carrabino, nato a Floridia (Siracusa) il 21 agosto 1941;

Considerato che la Florida State University Florence Program aveva ottenuto il riconoscimento per l'esenzione fiscale con decreto ministeriale 1° marzo 1990;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della Florida State University, avente sede in Firenze, Borgo degli Albizi, 15 - 50122 Firenze.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis* della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2001

Il Ministro: MORATTI

01A10580

DECRETO 5 settembre 2001.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione della University of Dallas, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della University of Dallas;

Rilevato che la University of Dallas ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Marino (Roma), via dei Ceraseti n. 12;

Considerato che la University of Dallas è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante al sig. Wayne Hunter Ambler, nato a Philadelphia (Pennsylvania) il 17 marzo 1947;

Considerato che la University of Dallas aveva ottenuto il riconoscimento per l'esenzione fiscale con decreto ministeriale 1° marzo 1990;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della University of Dallas avente sede in Marino (Roma), via dei Ceraseti, 12.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2001

Il Ministro: MORATTI

01A10576

DECRETO 5 settembre 2001.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione della Leland Stanford Junior University, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della Stanford University;

Rilevato che la Leland Stanford Junior University ha deliberato di aprire in Italia una filiazione denominata Stanford University in Italy in Firenze, piazza S. Maria Sopr'Arno, 1 - 50125 Firenze;

Considerato che la Leland Stanford Junior University è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante alla prof.ssa Ermelinda M. Campani, nata a Reggio Emilia il 25 aprile 1964;

Considerato che la Stanford University in Italy aveva ottenuto il riconoscimento per l'esenzione fiscale con decreto ministeriale 1° marzo 1990;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della Leland Stanford Junior University, avente sede in Firenze, piazza S. Maria Sopr'Arno, 1 - 50125 Firenze.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2001

Il Ministro: MORATTI

01A10577

DECRETO 5 settembre 2001.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione della California State University, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della California State University;

Rilevato che la California State University ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Firenze, via G. Leopardi, 12;

Considerato che la California State University è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante al prof. Alexander E. Cassuto, nato a Chicago (Illinois) il 4 gennaio 1944;

Considerato che la California State University aveva ottenuto il riconoscimento per l'esenzione fiscale con decreto ministeriale 1° aprile 1990;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'interno;

Visto il parere favorevole del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della California State University, avente sede in Firenze, via G. Leopardi, 12.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2001

Il Ministro: MORATTI

01A10568

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 settembre 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola Rinascente soc. coop. a r.l.», in Ferrara.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FERRARA

Visto il verbale di assemblea straordinaria dell'8 aprile 1998 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Agricola Rinascente soc. coop. a r.l.», con sede in Ferrara, è stata sciolta ed il sig. Pezzoli Roberto è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituzione del predetto liquidatore a causa di perdurante inattività ed inadempimento ai vari compiti connessi con la liquidazione, nonché per persistente frapposizione di ostacoli da parte del medesimo allo svolgimento delle ispezioni ordinarie e mancato adempimento alle diffide formulate a seguito di ispezione ordinaria;

Vista la nota prot. n. 1999 del 21 maggio 2000 con cui la direzione generale della cooperazione - Divisione II, segreteria della commissione centrale delle cooperative, trasmetteva a questo ufficio, in merito alla citata sostituzione, il parere favorevole espresso in data 4 aprile 2001, con voto unanime, dal comitato centrale per le cooperative;

Visto che il liquidatore non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione *ex* art. 37, comma 2, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), richiesta dallo scrivente con nota prot. n. 7755 del 9 giugno 2000;

Visto il regolamento per la semplificazione del procedimento per la sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Angelo Adamini, nato a Ravenna il 18 maggio 1958, con studio in Ferrara, corso Isonzo n. 109, è nominato liquidatore della società cooperativa «Agricola Rinascente soc. coop.», con sede in Ferrara, costituita in data 27 giugno 1988 per rogito notaio dott. Eugenio Giuseppe Montanari, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 3 aprile 1998, in sostituzione del sig. Pezzoli Roberto.

Ferrara, 5 settembre 2001

Il dirigente provinciale: DE ROGATIS

01A10595

DECRETO 7 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «L'Ortoverde piccola società cooperativa», in Trevi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della commissione centrale per le cooperative espresso in data 23 maggio 2001;

Decreta:

La società cooperativa «L'Ortoverde piccola società cooperativa», con sede in Trevi, costituita per rogito notaio Carlo Angelici Rota in data 19 novembre 1997, repertorio n. 134881, registro società n. 16919, tribunale di Perugia, BUSC n. 2759/292527, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Perugia, 7 settembre 2001

Il direttore provinciale: DE VECCHI

01A10593

DECRETO 7 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «U.TO.GREEN società cooperativa a r.l.», in Perugia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della commissione centrale per le cooperative espresso in data 19 giugno 2001;

Decreta:

La società cooperativa «U.TO.GREEN società cooperativa a r.l.», con sede in Perugia, costituita per rogito notaio Paolo Biavati, in data 17 settembre 1990, repertorio n. 218352, registro società n. 20581, tribunale di Perugia, BUSC n. 2343/248660, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Perugia, 7 settembre 2001

Il direttore provinciale: DE VECCHI

01A10594

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 18 settembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Ragusa.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 delle legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. 118499 del 27 agosto 2001, dell'Agenzia del territorio ufficio provinciale di Ragusa, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei propri locali ubicati in via Dante, 120 - Ragusa;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Ragusa, è da attribuire alla disinfestazione e derattizzazione dei sopra citati locali, nel giorno 14 agosto 2001;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto l'irregolare funzionamento dell'ufficio;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Ragusa, dell'Agenzia del territorio, ubicato in via Dante n. 120, nel giorno 14 agosto 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 18 settembre 2001

Il direttore compartimentale: DRAGONE

01A10666

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

DECRETO RETTORALE 6 settembre 2001.

Modifiche al decreto rettorale n. 90 del 16 giugno 2000.

IL RETTORE

Viste le leggi sull'istruzione universitaria;

Visto il decreto rettorale n. 90 del 16 giugno 2000 recante modifiche di statuto, di questo Ateneo;

Riscontrato che nella stesura di tale provvedimento si è verificato un errore materiale nella numerazione dei comma dell'art. 19 «Direttore amministrativo» ed il mancato inserimento della parola «... *Omissis*...»;

Tenuto conto che tale provvedimento è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 2000;

Decreta:

A seguito di un errore materiale contenuto nel decreto rettorale n. 90 del 16 giugno 2000 art. 19, direttore amministrativo, i comma «1.» e «2.» devono leggersi rispettivamente «2.» e «3.».

Deve leggersi inoltre la parola «... *Omissis*...» prima del comma 2 e dopo il comma 3.

Siena, 6 settembre 2001

Il rettore: TRIFONE

01A10601

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 17 settembre 2001 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Francesco Bambina, console onorario della Repubblica di Lettonia in Palermo.

01A10631

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimento concernente gli enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di San Tammaro (Caserta) con deliberazione n. 29 del 28 novembre 1995, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento prevista dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 febbraio 1996 è stato nominato il commissario straordinario di liquidazione nella persona del dott. Mario Vasco per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Caserta, con nota n. 1684/13.10/Gab. dell'11 giugno 2001, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Mario Vasco è stato nominato e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Raffaele Picaro.

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2001 il dott. Raffaele Picaro è stato nominato ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Mario Vasco.

01A10600

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 26 settembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9219
Yen giapponese	108,62
Corona danese	7,4362
Lira Sterlina	0,62550
Corona svedese	9,9200
Franco svizzero	1,4795
Corona islandese	93,23
Corona norvegese	8,0510
Lev bulgaro	1,9470
Lira cipriota	0,57395
Corona ceca	34,005
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,28
Litas lituano	3,6853
Lat lettone	0,5685
Lira maltese	0,4066
Zloty polacco	3,8853
Leu romeno	27995
Tallero sloveno	219,9884
Corona slovacca	43,812
Lira turca	1424000
Dollaro australiano	1,8575
Dollaro canadese	1,4475
Dollaro di Hong Kong	7,1904
Dollaro neozelandese	2,2540
Dollaro di Singapore	1,6287
Won sudcoreano	1198,47
Rand sudafricano	8,1420

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A10777

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Influpozzi Subunità»

Estratto decreto NCR n. 551 del 18 settembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: INFLUPOZZI SUBUNITÀ, anche nelle forme e confezioni: «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Istituto vaccinogeno Pozzi S.p.a., con sede legale in Siena, via del Petriccio, 27, codice fiscale 00310250527.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993: confezione: «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml, A.I.C. n. 025984271 (in base 10), 0SSZ8H (in base 32). Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: dodici mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Chiron S.p.a. stabilimento sito in Sovicille - Siena (Italia), Bellaria - Rosia (Miscelamento/infialamento/confezionamento); Chiron S.p.a. stabilimento sito in Italia, via Fiorentina n. 1, Siena (Bulk monovalenti).

Composizione: una dose (0,5 ml) contiene:

principio attivo: antigeni di superficie dei virus influenzali, coltivati in uova ed inattivati con formaldeide.

15 µg preparati da ciascuno dei seguenti ceppi:

A/Moscow/10/99 (H3N2) (ceppo equivalente: A/Panama/2007/99 Resvir 17) 15 µg HA*»;

A/New Caledonia/20/99 (H1N1) (ceppo equivalente: A/New Caledonia/20/99 IVR-116) 15 µg HA*;

B/Beijing/184/93 (B) (ceppo equivalente: B/Yamanashi/166/98); 15 µg HA*.

Eccipienti: sodio etil-mercurio-tiosalicilato mg 0,05 (batteriostatico); soluzione tampone (sodio cloruro, potassio cloruro, potassio fosfato monobasico, sodio fosfato bibasico, magnesio cloruro, calcio cloruro e acqua per preparazioni iniettabili). Residui di lavorazione: CTAB, polisorbato 80, bario solfato, sodio citrato, formaldeide, saccarosio e tracce di kanamicina e neomicina solfato.

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che corrono un maggiore rischio di complicazioni associate.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

---

* Emoagglutinina virale.

01A10628

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Influpozzi Adiuvato»

Estratto decreto NCR n. 552 del 18 settembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: INFLUPOZZI ADIUVATO, anche nelle forme e confezioni: «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Istituto vaccinogeno Pozzi S.p.a., con sede legale in Siena, via del Petriccio, 27, Codice fiscale 00310250527.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

confezione: «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml, A.I.C. n. 034377022 (in base 10), 10T39Y (in base 32). Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Validità prodotto integro: dodici mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Chiron S.p.a. stabilimento sito in Italia - Bellaria-Rosia, Sovicille - Siena (Miscelazione/infialamento/confezionamento); Chiron S.p.a. stabilimento sito in Italia, via Fiorentina n. 1, Siena (Bulk monovalenti); Chiron Behring GMBH & CO stabilimento sito in Germania, Marburg E.V.Behring Strasse (produzione adiuvante MF59C.1).

Composizione: ogni dose di (0,5 ml) contiene:

principi attivi: antigeni di superficie preparati dai seguenti ceppi:

A/Moscow/10/99 (H3N2) (ceppo equivalente: A/Panama/2007/99 Resvir 17) 15 µg HA*»;

A/New Caledonia/20/99 (H1N1) (ceppo equivalente: A/New Caledonia/20/99 IVR-116) 15 µg HA*;

B/Beijing/184/93 (B) (ceppo equivalente: B/Yamanashi/166/98); 15 µg HA*.

Adiuvante: MF59C.1 microemulsione olio in acqua contenente 9,75 mg/dose di squalene, come fase oleosa, stabilizzato con 1,175mg/dose di polisorbato 80 e 1,175 mg/dose di sorbitan trioleato.

Eccipienti: sodio cloruro, potassio cloruro, potassio fosfato monobasico, sodio fosfato bibasico biidrato, magnesio cloruro esaidrato, calcio cloruro biidrato, sodio citrato, acido citrato, acido citrico, sodio etilmercuriotiosalicilato 0,05 mg, acqua per preparazioni iniettabili).

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva contro l'influenza negli anziani (› 65 anni d'età), specialmente nei soggetti a maggior rischio di complicazioni (ad esempio soggetti affetti da malattie croniche, come diabete, distrurdi cardiovascolari e respiratori).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

---

* Emoagglutinina virale

01A10629

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al valor aeronautico

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 26 luglio 2001 sono state concesse le seguenti medaglie al valor aeronautico al sottonotato personale:

Medaglia d'argento

Al ten. col. AArnn pil. Maurizio De Rinaldis, nato a Roma il 6 novembre 1965, «Comandante della pattuglia acrobatica nazionale, ai comandi di un velivolo MB339, affrontava una gravissima emergenza di volo con altissima perizia, grande coraggio e determinazione, risolvendo brillantemente la stessa, senza danni a persone o cose, nonostante le difficili condizioni dell'accaduto potessero portare ad un grave incidente di volo. Appena decollato per una missione addestrativa, mentre ancora si trovava a bassissima quota, il velivolo subiva l'improvviso spegnimento del motore per l'impatto accidentale con un volatile. La prevista e repentina riaccensione del motore risultava vana e nonostante le sfavorevoli condizioni di quota e velocità rendessero impensabile l'impostazione di un atterraggio d'emergenza sulla pista, escludeva con tempestiva ponderazione la scelta di eiettarsi e agiva con sprezzante noncuranza della propria incolumità, manovrando per evitare qualsiasi danno a persone o cose all'esterno dell'aeroporto. Quindi, valutata rapidamente la possibilità di atterrare su un raccordo di rullaggio del proprio aeroporto, con estrema perizia e sprezzo del pericolo effettuava una difficile e delicata manovra che si concludeva felicemente con l'atterraggio, salvando il velivolo e se stesso. Il tenente colonnello De Rinaldis con il suo ammirevole comportamento, spinto da uno spontaneo slancio di generosità e di coraggio, privilegiava la sicurezza dei terzi, esponendo la sua vita ad eccezionale pericolo e dando un fulgido esempio di altissimo senso del dovere, di elevatissima professionalità e di singolare perizia». — Cielo di Udine-Rivolto (Italia), 19 aprile 2001.

Medaglia di bronzo

Al tenente AArn Pil. CPL Giovanni Papa, nato a Napoli il 21 settembre 1968, «Capo equipaggio di un elicottero NH500-E, con grande coraggio e forte determinazione proseguiva una pericolosa missione Medevac notturna in Albania, salvando da morte certa una vita umana. Chiarissimo esempio di eccezionale spirito collaborativo, altissimo senso della responsabilità e forte attaccamento all'istituzione». — Cielo di Tirana-Skopje (Albania), 28-29 novembre 1999.

Al tenente AArn Pil. CPL Fabio Avella, nato a Pisa il 5 dicembre 1972, «Componente dell'equipaggio di un elicottero NH500-E, senza indugio dava la propria disponibilità per la prosecuzione di una pericolosa missione Medevac notturna in Albania, salvando da morte certa una vita umana. Ufficiale che ha espresso grande coraggio, eccezionale spirito collaborativo e altissimo senso della responsabilità». — Cielo di Tirana-Skopje (Albania), 28-29 novembre 1999.

Al m.llo 2ª Cl. ATG Luigi Grassia, nato a Trentola Ducenta (Caserta), il 1° dicembre 1963, «Componente dell'equipaggio di un elicottero NH500-E, senza indugio dava la propria disponibilità per la prosecuzione di una pericolosa missione Medevac notturna. Sottufficiale che ha espresso grande coraggio, eccezionale spirito collaborativo e altissimo senso della responsabilità». — Cielo di Tirana-Skopje (Albania), 28-29 novembre 1999.

01A10622

Conferimento di onorificenze al valor militare

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 19 luglio 2000 sono state conferite le seguenti onorificenze al valor militare con le seguenti motivazioni:

Medaglia di bronzo

Al mar. ord. CC Piero Caprino, nato il 9 luglio 1970 a Casale Monferrato (Alessandria), «Con ferma determinazione, esemplare iniziativa e grande coraggio, interveniva con altro militare per fronteggiare tre malviventi, in flagrante rapina ad agenzia di credito, che tentavano la fuga con le armi in pugno facendosi scudo di una donna. Conseguita la liberazione dell'ostaggio, replicava con pronta azione di fuoco ai colpi di pistola esplosi dai rapinatori, ferendone mortalmente uno e costringendo gli altri due alla resa. Chiaro esempio di valore ed alte virtù militari». — Telgate (Bergamo), 11 settembre 1998.

Al mar. A. s. UFS Mario Iannace, nato il 28 maggio 1952 a Prossedi (Latina), «Con ferma determinazione, esemplare iniziativa e grande coraggio, interveniva con altro militare per fronteggiare tre malviventi, in flagrante rapina ad agenzia di credito, che tentavano la fuga con le armi in pugno facendosi scudo di una donna. Conseguita la liberazione dell'ostaggio, replicava con pronta azione di fuoco ai colpi di pistola esplosi dai rapinatori, ferendone mortalmente uno e costringendo gli altri due alla resa. Chiaro esempio di valore ed alte virtù militari». — Telgate (Bergamo), 11 settembre 1998.

01A10623

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 9 agosto 2001 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante: «Recepimento della direttiva 2001/31/CE della Commissione dell'8 maggio 2001 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/387/CEE del Consiglio alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo).». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 6 settembre 2001).

All'art. 2 del decreto ministeriale citato in epigrafe, riportato alla pag. 10, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

al comma 1, lettera *a)*, secondo rigo, dove è scritto: «portata nazionale;» leggasi: «portata nazionale,»;

al comma 1, lettera *b)*, secondo rigo, dopo la frase: «messa in circolazione dei veicoli,», si intende riportata, andando a capo, la seguente: «*per motivi riguardanti le porte, se detti veicoli sono conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1974 come modificato dal presente decreto,*»;

al comma 2, lettera *b)*, dopo la frase: «rilasciare l'omologazione nazionale,» si intende riportata, andando a capo, la seguente: «*di un nuovo tipo di veicolo per motivi riguardanti le porte se le prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1974, come modificato dal presente decreto, non sono soddisfatte.*».

01A10667

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651225/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.